

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4122

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO, SCIOLIS, DI GIANNANTONIO, GAGLIARDI, MATTARELLI GINO, BORIN**

*Presentata il 13 settembre 1962*

### Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate

ONOREVOLI COLLEGHI! -- Il Governo ha recentemente presentato al Parlamento l'atteso disegno di legge per il riordinamento del settore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni di concerti ad essi assimilati, dettando anche un complesso di norme di carattere finanziario che avranno vigore nell'esercizio 1962-63.

La presente proposta di legge tende, particolarmente, a sanare la situazione debitoria degli Enti lirici e delle Istituzioni assimilate quale si è venuta manifestando sino alla data del 30 giugno 1962.

È vero che il ricordato disegno di legge prevede delle analoghe disposizioni, ma l'urgenza di provvedere a favore delle massime Istituzioni liriche e concertistiche italiane ha suggerito ai proponenti di presentare l'attuale proposta di legge in modo da consentire un esame più rapido e sollecito di quello che potrà essere la discussione del disegno di legge che, prevedendo anche la riorganizzazione della struttura di fondo degli Enti richiederà un tempo notevole.

Gli Enti lirici e sinfonici si trovano di fronte a gravami e ad oneri riflessi anche per le maggiorazioni salariali autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed hanno veduto riprodursi nei loro bilanci quelle passività che lo Stato aveva ripianato con la legge 20 ottobre 1960, n. 1263.

Qualora non si dovesse provvedere con urgenza, la situazione degli Enti andrà ulteriormente aggravandosi sino a rendersi insostenibile e sembra superfluo sottolineare quale danno, non soltanto artistico e culturale ma anche sociale, insorgerebbe da una generale chiusura di tutte le nostre maggiori istituzioni.

Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è di consentire che gli Enti possano provvedere ad una immediata sistemazione, almeno parziale, delle loro passività al 30 giugno 1962, in attesa della nuova legge.

Conseguentemente si confida che la Camera vorrà approvare, con urgenza, la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 a parziale copertura dei disavanzi di bilancio, al 30 giugno 1962, degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonché dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari.

Alla spesa prevista dal precedente comma gli Enti ed Istituzioni indicati faranno fronte mediante mutui da contrarsi con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

### ART. 2.

L'onere relativo all'ammontare dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.